

Nuovo contraddittorio solo per accertamenti dal 18 gennaio

Cassazione

Norme non rilevanti per gli atti formati prima della riforma dello Statuto

La Corte indica una terza via a metà tra quelle delle Entrate e del Mef

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Le modifiche contenute nel decreto di riforma dello Statuto del contribuente, in tema di contraddittorio e di partecipazione alla formazione degli atti sono irrilevanti per gli accertamenti formati anteriormente al 18 gennaio scorso, data di entrata in vigore del decreto legislativo 119/2023. A precisarlo, ancorché incidentalmente, è la Corte di cassazione con la sentenza 7966 depositata ieri.

La sentenza affronta un ricorso relativo a una vicenda di asserite fatture per operazioni inesistenti, in cui era contestato, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio preventivo.

Più in particolare, secondo la tesi difensiva, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare la società a fornire opportune spiegazioni e metterla al corrente delle fonti di "innesco" dell'attività di accertamento (risultanze dei Pvc redatti nei confronti dei fornitori) con conseguente inidoneità della motivazione dell'atto impugnato sui presupposti di fatto e diritto posti a fondamento e connessa violazione del diritto al contraddittorio, al giusto processo e alla parità delle armi.

La Cassazione nel ritenere infondate tali eccezioni, ha ripercorso la giurisprudenza comunitaria in materia, rilevando che la realizzazione del diritto alla tutela effettiva, contestata dalla società va valutata in relazione al risultato finale e non alle forme, inteso come situazione di effettiva possibilità per il contribuente di fare valere le proprie ragioni, opponendo alle pretese dell'Amministrazione fatti di segno contrario.

L'assenza di partecipazione del contribuente può viziare il successivo avviso di accertamento solo ove venga dimostrato un pregiudizio concreto, cioè a dire la diminuzione della facoltà di difendersi nel giudizio. Nella specie, non essendo stata evidenziata nel ricorso quale diversa difesa avrebbe svolto la società, ove fosse stata messa in condizione di conoscere il contenuto degli atti è venuto meno il concreto pregiudizio che il diritto Ue impone per la conoscibilità in capo al contribuente anche degli atti di "innesco" dell'attività di controllo.

I giudici di legittimità rilevano poi di non poter giungere a decisioni differenti in base all'articolo 1 del Dlgs 219/2023 – che ha modificato la legge 212/2000 – poiché si tratta di «disposizione non applicabile al presente giudizio in quanto entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e non rilevante per gli atti di accertamento formati anteriormente la sua entrata in vigore».

Semberebbe dunque che secondo la Cassazione – ma il condizionale è d'obbligo perché i giudici non sono stati chiamati a esaminare la specifica questione – le regole modificate dello Statuto, e

segnatamente quelle sul contraddittorio, trovino applicazione agli atti impositivi emessi successivamente al 18 gennaio scorso.

Sarà interessante verificare in futuro se sia questo effettivamente l'orientamento dei giudici di legittimità.

Nelle ultime settimane, infatti proprio in ordine alla decorrenza delle nuove regole sul contraddittorio l'amministrazione finanziaria ha assunto posizioni differenti.

Secondo una prima interpretazione, le nuove disposizioni dovevano applicarsi di fatto a tutte le at-

tività in corso al 18 gennaio 2024 e così molti uffici, sulla base di una specifica direttiva emanata a livello centrale, avevano comunicato ai contribuenti, nelle procedure di adesione in corso, di dover applicare le disposizioni sul contraddittorio contenute nell'articolo 6 bis dello Statuto, con tutte le conseguenze sulla procedura da osservare e la decadenza dei termini.

Successivamente sulla base dell'atto di indirizzo del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, queste iniziali indicazioni sono state rettificata ed è stato disposto che le nuove norme sul contraddittorio preventivo si applicano dopo l'emanazione del decreto ministeriale che individuerà gli atti esclusi dal confronto con il fisco.

Ora questa possibile interpretazione della Suprema Corte, a ben vedere, costituisce una sorta di via di mezzo tra le due contrapposte posizioni assunte, a distanza di pochi giorni, dall'amministrazione. Stante la delicatezza della questione, che potrebbe incidere anche sulla legittimità degli atti emessi, sarà interessante seguire l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettura incidentale quella della Cassazione: bisogna ora seguire l'evoluzione giurisprudenziale

LA CONFERMA DELLA SUPREMA CORTE

Compensi agli amministratori deducibili solo con delibera

La delibera assembleare di approvazione del bilancio in cui sono puntualmente rilevati i compensi degli amministratori della Srl non è sufficiente a legittimare la deduzione fiscale del relativo costo, salvo non venga espressamente approvata la specifica voce.

A confermare l'orientamento restrittivo della Suprema Corte in tema di deducibilità dei compensi degli amministratori anche di srl è la sentenza 8005 depositata ieri. Secondo la Cassazione, in particolare, va condivisa la soluzione più articolata (già espressa in altre precedenti sentenze) secondo la quale l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica

delibera richiesta dall'articolo 2389 del Codice civile, salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Ne consegue che il difetto di specifica delibera dell'assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se tale delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente tale voce. Obiettivamente mal si comprende questo rigoroso orientamento

della Suprema corte, ormai espresso da anni, soprattutto sotto un profilo sostanziale ed in assenza di circostanze particolari (compensi esosi, detassazione dell'amministratore ecc.). Viene richiesta una delibera ad hoc anche nelle srl dove in molti casi il socio è anche l'amministratore, non essendo sufficiente l'approvazione del bilancio in cui i compensi vengono puntualmente riportati. Senza considerare che, da un profilo fiscale, l'amministratore assoggetta regolarmente a tassazione il compenso, la cui deduzione, in assenza di tale specifica delibera, viene invece negata alla srl.

—La.Am.
—A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA